

# Ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri (OLS)

del 6 ottobre 1986 (Stato 23 maggio 2006)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 18 capoverso 4 e 25 capoverso 1 della legge federale del 26 marzo 1931<sup>1</sup> concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS),  
*ordina:*

## Capitolo 1: Disposizioni generali

### Sezione 1: Scopo e campo d'applicazione

#### Art. 1 Scopo

La presente ordinanza si prefigge di:

- a. assicurare un rapporto equilibrato tra l'effettivo della popolazione svizzera e quello della popolazione straniera residente;
- b. allestire condizioni favorevoli all'integrazione dei lavoratori e dei residenti stranieri;
- c. migliorare la struttura del mercato del lavoro e assicurare un equilibrio ottimale dell'impiego.

#### Art. 2 Campo d'applicazione

<sup>1</sup> La presente ordinanza s'applica agli stranieri che:

- a. vengono dall'estero;
- b. dimorano in Svizzera, ma non hanno un permesso di domicilio;
- c. hanno il domicilio all'estero, ma esercitano un'attività lucrativa in Svizzera.

<sup>2</sup> Per gli stranieri di cui all'Accordo, del 21 giugno 1999<sup>2</sup>, tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione), la presente ordinanza si applica unicamente nella misura in cui preveda per essi uno statuto giuridico più favorevole oppure laddove l'Accordo sulla libera circolazione non contenga pertinenti disposizioni derogatorie.<sup>3</sup>

RU 1986 1791

<sup>1</sup> RS 142.20

<sup>2</sup> RS 0.142.112.681

<sup>3</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 23 mag. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1769).

<sup>3</sup> La presente ordinanza s'applica agli stranieri di cui all'Accordo del 21 giugno 2001<sup>4</sup> di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS), unicamente nella misura in cui prevede per essi uno statuto giuridico più favorevole oppure se la Convenzione AELS non prevede pertinenti disposizioni derogative.<sup>5</sup>

### Art. 3 Applicazione limitata dell'ordinanza

<sup>1</sup> Ai seguenti stranieri si applicano unicamente gli articoli 9 a 11 e i capitoli 5 a 7:

- a. ...<sup>6</sup>
- b. rifugiati e apolidi riconosciuti dalla Svizzera;
- c.<sup>7</sup> membri stranieri della famiglia di Svizzeri o Svizzere;
- c<sup>bis</sup>,<sup>8</sup> figli stranieri di più di 21 anni di Svizzeri o Svizzere;
- d.<sup>9</sup> ex cittadini svizzeri.

<sup>1bis</sup> Sono considerati membri stranieri della famiglia di Svizzeri o Svizzere:

- a. il coniuge e i parenti in linea discendente che non hanno ancora compiuto 21 anni o per i quali si garantisce il mantenimento;
- b. i propri parenti e i parenti del coniuge in linea ascendente per i quali si garantisce il mantenimento.<sup>10</sup>

<sup>2</sup> Ai praticanti che giungono in Svizzera in virtù di accordi bilaterali s'applicano gli articoli 9 a 11, 22, 25 capoverso 5, 27, 29 capoversi 1 e 5 e l'articolo 38 nonché i capitoli 5 a 7.

### Art. 4 Deroghe

<sup>1</sup> La presente ordinanza non si applica alle seguenti persone, fintanto che esercitano unicamente l'attività qui descritta:

- a. membri di missioni diplomatiche e permanenti come anche di sedi consolari, titolari di una carta d'identità rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri;
- b. funzionari di organizzazioni internazionali con sede in Svizzera, titolari di una carta d'identità rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri;
- c. persone che lavorano per queste organizzazioni, titolari di una carta d'identità rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri;

<sup>4</sup> RS **0.632.31**

<sup>5</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 22 mag. 2002 (RU **2002** 1778).

<sup>6</sup> Abrogata dal n. I dell'O del 10 dic. 2004 (RU **2004** 5397).

<sup>7</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mag. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU **2002** 1769).

<sup>8</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 23 mag. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU **2002** 1769).

<sup>9</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 16 ott. 1991 (RU **1991** 2236).

<sup>10</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 23 mag. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU **2002** 1769).

- d. personale a servizio di persone designate nell'articolo 4 lettere a–c, titolare di una carta d'identità rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri;
- e. funzionari di amministrazioni straniere con luogo di servizio in Svizzera;
- f. corrispondenti di giornali, di periodici, di agenzie di stampa e d'informazione, di radio e di televisione, con sede all'estero, se esercitano tale attività a tempo pieno o sono accreditati presso il Dipartimento federale degli affari esteri o presso l'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra;
- g. persone che il Consiglio federale ha liberato dalle prescrizioni d'ammissione.

<sup>2</sup> Non sottostanno alla presente ordinanza, per la durata delle funzioni delle persone di cui al capoverso 1 lettere a e b, i membri della famiglia ammessi nell'ambito del ricongiungimento familiare che vivono nella stessa economia domestica e sono titolari di una carta d'identità rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri, ossia:

- a. il coniuge e i figli non coniugati ammessi prima dei 21 anni, se dimorano in Svizzera e vi esercitano un'attività lucrativa per la quale è necessario un permesso della polizia degli stranieri;
- b. il coniuge e i figli non coniugati al di sotto dei 25 anni, se non esercitano un'attività lucrativa.<sup>11</sup>

<sup>3</sup> Parimenti non sottostanno alla presente ordinanza il coniuge e i figli non coniugati al di sotto dei 21 anni delle persone di cui al capoverso 1 lettera c, se essi vivono in comunione domestica con il titolare della carta d'identità e non esercitano un'attività lucrativa.<sup>12</sup>

#### **Art. 5** Popolazione straniera residente a titolo permanente<sup>13</sup>

<sup>1</sup> La popolazione straniera residente a titolo permanente comprende gli stranieri dimoranti, gli stranieri domiciliati e i funzionari internazionali.<sup>14</sup>

<sup>2</sup> Ai fini della presente ordinanza non sono annoverati fra gli stranieri residenti a titolo permanente:<sup>15</sup>

- a. i funzionari internazionali;
- b. gli stranieri che dimorano temporaneamente in Svizzera per meno di un anno;
- c.<sup>16</sup> i richiedenti l'asilo;
- d.<sup>17</sup> i richiedenti l'asilo respinti che non ottengono un permesso di dimora;

<sup>11</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU 1995 4869).

<sup>12</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU 1995 4869).

<sup>13</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU 1995 4869).

<sup>14</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU 1995 4869).

<sup>15</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU 1995 4869).

<sup>16</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mag. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1769).

<sup>17</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mag. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1769).

- e.<sup>18</sup> gli stranieri ammessi provvisoriamente;
- f.<sup>19</sup> le persone bisognose di protezione;
- g. i frontalieri.

## Sezione 2: Condizioni per l'esercizio di un'attività lucrativa

### Art. 6 Nozione di attività lucrativa

<sup>1</sup> È considerata attività lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che normalmente dà un guadagno, anche se è esercitata a titolo gratuito.

<sup>2</sup> È considerata attività lucrativa segnatamente:

- a. qualsiasi attività svolta per un datore di lavoro domiciliato in Svizzera o all'estero, indipendentemente dal fatto che il salario sia pagato in Svizzera o all'estero;
- b. l'attività di apprendista, praticante, volontario, sportivo, assistente sociale, missionario, giovane alla pari, artista;
- c. un'attività esercitata a ore, a giornate o a titolo temporaneo.

### Art. 7 Priorità dei lavoratori indigeni

<sup>1</sup> I permessi per l'esercizio di una prima attività lucrativa, per il cambiamento di posto o di professione oppure per la proroga della dimora possono essere rilasciati soltanto se il datore di lavoro non trova alcun lavoratore indigeno che abbia l'intenzione e sia capace di svolgere l'attività alle condizioni di salario e di lavoro usuali per il luogo e la professione.

<sup>2</sup> Sono considerati lavoratori indigeni gli Svizzeri e gli stranieri titolari di un permesso di domicilio. Sono equiparate le persone di cui all'articolo 3 come pure i giovani stranieri entrati con i propri genitori, che hanno frequentato le scuole in Svizzera e iniziano un tirocinio.<sup>20</sup>

<sup>3</sup> Ove trattasi dell'esercizio di una prima attività lucrativa, oltre ai lavoratori indigeni sarà data priorità agli stranieri alla ricerca di un posto di lavoro che si trovano già in Svizzera e sono autorizzati a lavorare. Le persone ammesse a titolo provvisorio sono equiparate a questi stranieri.<sup>21</sup>

<sup>4</sup> In caso di domande per l'esercizio di una prima attività lucrativa, il datore di lavoro deve, se richiesto, provare:

<sup>18</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1995** 5243).

<sup>19</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mag. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU **2002** 1769).

<sup>20</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 ott. 1987 (RU **1987** 1334).

<sup>21</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU **2006** 973).

- a. che ha fatto tutto il possibile per trovare un lavoratore sul mercato indigeno del lavoro;
- b. che ha notificato il posto vacante presso la competente autorità preposta al mercato del lavoro e che detta autorità non ha potuto trovare un lavoratore entro un periodo di tempo ragionevole;
- c. che non ha potuto formare o far formare per il posto di cui si tratta, entro un periodo di tempo ragionevole, un lavoratore disponibile sul mercato del lavoro.

<sup>5</sup> Il principio della priorità dei lavoratori di cui al capoverso 3 non è applicabile ai permessi per l'esercizio di una prima attività lucrativa di lavoratori stranieri che intendono venire in Svizzera.<sup>22</sup>

- a. in qualità di dirigenti o di specialisti qualificati di imprese operanti a livello internazionale che vengono trasferiti in seno al gruppo;
- b. in qualità di dirigenti e di specialisti altamente qualificati che sono indispensabili per importanti progetti di ricerca presso imprese o istituti di ricerca o per l'esecuzione di compiti straordinari.<sup>23</sup>

<sup>5bis</sup> Ove trattasi di domande per l'esercizio di una prima attività lucrativa, il principio della priorità dei lavoratori di cui al capoverso 3 non è applicabile al coniuge di uno straniero ed ai loro figli che abbiano ricevuto un permesso di soggiorno in virtù del ricongiungimento familiare (art. 38 e 39).<sup>24</sup>

<sup>6</sup> Sono ammesse deroghe al principio della priorità dei lavoratori di cui al capoverso 3 ove si tratti di permessi per l'esercizio di una prima attività lucrativa di lavoratori stranieri che intendono venire in Svizzera per un tempo limitato al fine di assolvere una formazione o un perfezionamento.<sup>25</sup>

#### **Art. 8<sup>26</sup>**          Priorità per il reclutamento

<sup>1</sup> Un permesso per l'esercizio di un'attività lucrativa è rilasciato in primo luogo ai cittadini degli Stati membri dell'UE giusta l'Accordo del 21 giugno 1999<sup>27</sup> sulla libera circolazione e ai cittadini degli Stati membri dell'AELS giusta la Convenzione AELS del 4 giugno 1960<sup>28, 29</sup>

<sup>2</sup> Il principio di cui al capoverso 1 non è applicabile alle persone altamente qualificate che chiedono un permesso per l'esercizio di un'attività lucrativa di durata limitata, conformemente agli accordi economici e commerciali conclusi dalla Svizzera.

<sup>3</sup> Nel prendere decisioni di massima per il rilascio dei permessi (art. 42), le autorità preposte al mercato del lavoro possono ammettere deroghe al capoverso 1 se:

<sup>22</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU **1995** 4869).

<sup>23</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 apr. 1993 (RU **1993** 1460).

<sup>24</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU **1995** 4869).

<sup>25</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 21 apr. 1993 (RU **1993** 1460). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU **1995** 4869).

<sup>26</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ott. 1998 (RU **1998** 2726).

<sup>27</sup> **RS 0.142.112.681**

<sup>28</sup> **RS 0.632.31**

<sup>29</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 mag. 2002 (RU **2002** 1778).

- a. si tratta di manodopera qualificata e motivi speciali giustificano una deroga;
- b. si tratta di persone che seguono un programma di perfezionamento nell'ambito di progetti di cooperazione economica o tecnica dell'aiuto svizzero allo sviluppo;
- c. si tratta di artisti o di ballerine di cabaret che dimorano in Svizzera per una durata complessiva di otto mesi al massimo per anno civile.

4 ...<sup>30</sup>

<sup>5</sup> Un permesso per frontalieri può essere rilasciato unicamente agli stranieri che hanno un diritto di residenza permanente in uno Stato limitrofo.<sup>31</sup>

6 ...<sup>32</sup>

### Art. 9 Condizioni di impiego; contratto di lavoro

<sup>1</sup> I permessi possono essere rilasciati unicamente se il datore di lavoro offre allo straniero condizioni di salario e di lavoro usuali per il luogo e la professione uguali a quelle degli Svizzeri e se lo straniero è adeguatamente assicurato contro le conseguenze economiche di una malattia.

<sup>2</sup> Le condizioni di salario e di lavoro usuali per il luogo e la professione sono determinate giusta le prescrizioni legali, i salari e le condizioni vigenti per un lavoro analogo nella stessa azienda e ramo d'attività, nonché giusta i contratti collettivi e i contratti normali di lavoro. Inoltre, si dovrà tener conto dei risultati dei rilevamenti statistici sui salari operati ogni due anni dall'Ufficio federale di statistica.<sup>33</sup>

<sup>3</sup> Il datore di lavoro deve presentare all'autorità preposta al mercato del lavoro un contratto di lavoro scritto.<sup>34</sup>

<sup>4</sup> Se uno straniero arriva in Svizzera per una prima assunzione d'impiego, il datore di lavoro deve aver convenuto per scritto con lui chi assume i costi del viaggio. Di norma il datore di lavoro paga i costi del viaggio d'entrata.

<sup>5</sup> Alle ballerine di cabaret (art. 20 cpv. 3) possono essere accordati permessi soltanto se:

- a. l'interessata ha almeno 20 anni;
- b. può essere provato che l'attività pattuita sarà almeno di tre mesi consecutivi;
- c. l'importo del salario versato raggiunge, dopo deduzione dei costi accessori (alloggio, vitto, ecc.), un importo minimo fissato dall'autorità cantonale del lavoro.<sup>35</sup>

<sup>30</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 23 mag. 2001 (RU 2002 1769).

<sup>31</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mag. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1769).

<sup>32</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 23 mag. 2001 (RU 2002 1769).

<sup>33</sup> Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU 1995 4869).

<sup>34</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mag. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1769).

<sup>35</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU 1995 4869).

**Art. 10** Obbligo di scrupolosità

<sup>1</sup> Il datore di lavoro non deve lasciar assumere un impiego a uno straniero senza essersi preventivamente assicurato, consultando il libretto per stranieri oppure informandosi presso l'autorità di polizia degli stranieri, che il lavoratore è autorizzato ad assumere questo impiego.

<sup>2</sup> Lo straniero deve presentare spontaneamente al datore di lavoro il proprio libretto per stranieri.

**Art. 11** Alloggio

Il permesso è rilasciato solamente se lo straniero può occupare un'abitazione conveniente che risponde alle esigenze della polizia delle costruzioni, del fuoco e dell'igiene.

**Capitolo 2: Stranieri che esercitano un'attività lucrativa****Sezione 1: Contingente massimo****Art. 12** Determinazione

<sup>1</sup> Il contingente massimo a disposizione della Confederazione figura nell'allegato 2 capoverso 1 lettera b.<sup>36</sup>

<sup>2</sup> I contingenti massimi valgono anche per gli stranieri che hanno già esercitato un'attività lucrativa in Svizzera senza essere soggetti alle misure limitative ma che non adempiono più le condizioni per beneficiare di una deroga. Non valgono tuttavia per le persone che hanno ricevuto un permesso di soggiorno giusta gli articoli 3 capoverso 1 lettera c o 38.<sup>37</sup>

<sup>3</sup> I contingenti massimi sono ripartiti tra Confederazione e Cantoni.

**Art. 13** Deroghe

Sono esclusi dal contingente:

- a. ...<sup>38</sup>
- b. gli stranieri divenuti invalidi in Svizzera e che non possono più esercitare l'attività svolta finora;
- c. gli stranieri che soggiornano in Svizzera per un massimo di otto mesi in totale per un anno civile e che esercitano un'attività in qualità di:
  1. artisti nel campo della musica, della letteratura, dello spettacolo e delle arti figurative;

<sup>36</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 mag. 2002 (RU **2002** 1778).

<sup>37</sup> Per. 2 introdotto dal n. I dell'O del 5 ott. 1987 (RU **1987** 1334).

<sup>38</sup> Abrogata dal n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU **1995** 4869).

2. artisti di circo o di teatro di varietà;
3. ...<sup>39</sup>
- d.<sup>40</sup> gli stranieri che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera per un massimo di quattro mesi in totale per anno civile, a condizione che:
  1. la durata e lo scopo del soggiorno siano definiti in anticipo,
  - 2.<sup>41</sup> non rimpiazzino un altro straniero con medesimo statuto nella stessa azienda (rotazione),
  3. e 4. ...<sup>42</sup>
  - 5.<sup>43</sup> la totalità degli stranieri occupati in detti brevi periodi superi solo in casi eccezionali e giustificati il quarto dell'effettivo totale del personale dell'azienda;
- e. ...<sup>44</sup>
- f. gli stranieri, in casi personali particolarmente rigorosi o per motivi di politica generale<sup>45</sup>;
- g. gli stranieri autorizzati ad esercitare, a titolo temporaneo, un'attività lucrativa dipendente durante la procedura per l'ottenimento dell'asilo;
- h. ...<sup>46</sup>
- i.<sup>47</sup> gli stranieri che hanno soggiornato provvisoriamente all'estero per conto del loro datore di lavoro o a scopo di perfezionamento professionale per una durata di quattro anni al massimo, se le autorità cantonali di polizia degli stranieri, d'intesa con l'autorità cantonale preposta al mercato del lavoro, hanno rilasciato, prima della partenza, una garanzia per il rientro in Svizzera;
- k. gli stranieri che, per assolvere il servizio militare, hanno interrotto il loro soggiorno se non sono partiti prima dei due mesi che precedono il servizio e ritornano in Svizzera entro due mesi dalla fine del servizio;
- l. gli allievi e gli studenti iscritti in Svizzera ad una scuola superiore a tempo pieno che, durante gli studi, svolgono un lavoro retribuito, ove la direzione scolastica attesti che questa attività è compatibile con il programma scolastico e non prolunga gli studi;
- m.<sup>48</sup> gli allievi e gli studenti che frequentano in Svizzera istituti superiori nonché scuole professionali o specialistiche a tempo pieno con periodo di pratica obbligatoria, a condizione che il periodo di pratica non superi la metà della formazione totale;

<sup>39</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU 1995 4869).

<sup>40</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1989 (RU 1989 2234).

<sup>41</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mag. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1769).

<sup>42</sup> Abrogati dal n. I dell'O del 23 mag. 2001 (RU 2002 1769).

<sup>43</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 24 ott. 1990 (RU 1990 1720).

<sup>44</sup> Abrogata dal n. I dell'O del 10 dic. 2004 (RU 2004 5397).

<sup>45</sup> RU 1987 518

<sup>46</sup> Abrogata dal n. I dell'O del 23 mag. 2001 (RU 2002 1769).

<sup>47</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 apr. 1993 (RU 1993 1460).

<sup>48</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 1990 (RU 1990 1720).



- n. le seguenti persone, se esercitano, accessoriamente, un'attività lucrativa per la quale è richiesto un permesso della polizia degli stranieri:<sup>49</sup>
1. membri di missioni diplomatiche e permanenti nonché di sedi consolari, titolari di una carta d'identità rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri;
  2. funzionari di organizzazioni internazionali con sede in Svizzera, titolari di una carta d'identità rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri;
  3. altre persone che lavorano per queste organizzazioni, titolari di una carta d'identità rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri;
  4. ...<sup>50</sup>
- o.<sup>51</sup> il coniuge che vive nella stessa economia domestica e i figli ammessi prima dei 21 anni nell'ambito del ricongiungimento familiare delle persone di cui alla lettera n numero 3 o all'articolo 4 capoverso 1 lettera c, qualora esercitino un'attività lucrativa per la quale è necessario un permesso della polizia degli stranieri.
- p.<sup>52</sup> il personale qualificato assunto da organismi ufficiali stranieri che, conformemente ad accordi bilaterali, svolge compiti specifici a favore dei lavoratori stranieri.

## Sezione 2: Dimoranti annuali

### Art. 14 Contingenti massimi a disposizione dei Cantoni

<sup>1</sup> Per soggiorni di oltre un anno i Cantoni possono rilasciare permessi annuali computati sui contingenti giusta l'allegato 1 capoverso 1 lettera a.<sup>53</sup>

<sup>2</sup> I permessi per nuovi dimoranti annuali, che svolgono la loro attività in un Cantone diverso da quello del loro domicilio, vengono computati sul contingente del Cantone che rilascia il suo consenso giusta l'articolo 8 LDDS.

<sup>3</sup> ...<sup>54</sup>

<sup>4</sup> Per attività temporanee i Cantoni possono emanare decisioni limitate nel tempo riguardo al rilascio di permessi annuali.<sup>55</sup>

<sup>49</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 ott. 1987 (RU **1987** 1334).

<sup>50</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 5 ott. 1987 (RU **1987** 1334).

<sup>51</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 5 ott. 1987 (RU **1987** 1334). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU **1995** 4869).

<sup>52</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 19 ott. 1994 (RU **1994** 2310).

<sup>53</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mag. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU **2002** 1769).

<sup>54</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 23 mag. 2001 (RU **2002** 1769).

<sup>55</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 21 apr. 1993 (RU **1993** 1460). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mag. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU **2002** 1769).

**Art. 15** Contingente massimo a disposizione della Confederazione

<sup>1</sup> Il contingente massimo a disposizione della Confederazione figura nell'allegato 1 capoverso 1 lettera b.<sup>56</sup>

<sup>2</sup> Esso funge da compensazione tra i Cantoni per quel che concerne le necessità economiche e del mercato del lavoro.<sup>57</sup>

<sup>3</sup> Ufficio federale della migrazione (UFM)<sup>58</sup> può, su richiesta, ripartire tra i Cantoni il contingente federale di permessi annuali. Tiene conto delle necessità dei Cantoni e degli interessi dell'economia generale durante l'intero periodo del contingente.<sup>59</sup>

<sup>4</sup> ...<sup>60</sup>

<sup>5</sup> ...<sup>61</sup>

**Sezione 3: ...****Art. 16 a 19**<sup>62</sup>**Sezione 4: Dimoranti temporanei****Art. 20**<sup>63</sup> Contingente massimo a disposizione dei Cantoni

<sup>1</sup> Per soggiorni temporanei fino a un anno i Cantoni possono rilasciare permessi per dimoranti temporanei computandoli sui contingenti giusta l'allegato 2 capoverso 1 lettera a.<sup>64</sup>

<sup>2</sup> ...<sup>65</sup>

<sup>3</sup> Indipendentemente dai contingenti massimi fissati nell'appendice 2, i Cantoni possono, entro il contingente stabilito al capoverso 4, accordare dei permessi di dimora per una durata massima di otto mesi per anno civile a ballerine di cabaret che

<sup>56</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mag. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU **2002** 1769).

<sup>57</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mag. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU **2002** 1769).

<sup>58</sup> La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512.1**). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

<sup>59</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mag. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU **2002** 1769).

<sup>60</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 23 mag. 2001 (RU **2002** 1769).

<sup>61</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 23 mag. 2001 (RU **2001** 1472). Abrogato dal n. I dell'O del 30 ott. 2002 (RU **2002** 3571).

<sup>62</sup> Abrogati dal n. I dell'O del 23 mag. 2001 (RU **2002** 1769).

<sup>63</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 1990 (RU **1990** 1720).

<sup>64</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mag. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU **2002** 1769).

<sup>65</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 23 mag. 2001 (RU **2002** 1769).

si esibiscono in uno spettacolo. Il soggiorno senza attività lucrativa in Svizzera è imputato su tale termine e può comportare al massimo un mese.<sup>66</sup>

<sup>4</sup> I Cantoni fissano, conformemente alle direttive del Dipartimento federale di giustizia e polizia, il contingente di ballerine di cabaret (cpv. 3) che possono essere assunte da ogni locale; il Dipartimento determina i casi che devono essere soggetti all'approvazione dell'UFM (art. 50 lett. a).<sup>67</sup>

**Art. 21<sup>68</sup>** Contingente massimo a disposizione della Confederazione

<sup>1</sup> Il contingente massimo a disposizione della Confederazione figura nell'allegato 2 capoverso 1 lettera b.

<sup>2</sup> Esso funge da compensazione tra i Cantoni per quel che concerne le necessità economiche e del mercato del lavoro.

<sup>3</sup> L'UFM può, su richiesta, ripartire tra i Cantoni il contingente federale di permessi per dimoranti temporanei. Tiene conto delle necessità dei Cantoni e degli interessi dell'economia generale durante l'intero periodo del contingente.

## Sezione 5: Praticanti

**Art. 22**

<sup>1</sup> Il contingente massimo dei permessi è stabilito in base agli accordi sui praticanti e alle convenzioni amministrative bilaterali.

<sup>2</sup> L'UFM può, computandoli su questo contingente, decidere di far rilasciare permessi a praticanti per soggiorni di dodici mesi al massimo.

## Sezione 6: Frontalieri

**Art. 23** Permessi

<sup>1</sup> Chi desidera esercitare un'attività lucrativa in qualità di frontaliere deve chiedere un permesso per frontalieri. Il primo permesso è rilasciato di regola per un anno.<sup>69</sup>

<sup>1bis</sup> La proroga del permesso può essere rifiutata al frontaliere che esercita ininterrottamente un'attività lucrativa da cinque anni soltanto se gravi perturbazioni del mercato del lavoro lo esigono.<sup>70</sup>

<sup>66</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU **1995** 4869). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 ott. 2002 (RU **2002** 3571).

<sup>67</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU **1995** 4869). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 feb. 1998 (RU **1998** 860).

<sup>68</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mag. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU **2002** 1769).

<sup>69</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 apr. 1993 (RU **1993** 1460).

<sup>70</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 21 apr. 1993 (RU **1993** 1460).

<sup>2</sup> Il permesso per frontalieri è rilasciato unicamente se il richiedente è domiciliato regolarmente da almeno sei mesi nella zona di frontiera contigua e presenta il relativo certificato di domicilio.

<sup>3</sup> I frontalieri possono esercitare un'attività lucrativa unicamente nella zona di frontiera e devono tornare settimanalmente al proprio domicilio. Un'attività temporanea fuori della zona di frontiera può essere autorizzata dal Cantone interessato (art. 43 cpv. 1 lett. f) se il frontaliere ha un impiego fisso in un'azienda situata nella zona di frontiera.<sup>71</sup>

<sup>4</sup> I Cantoni disciplinano la procedura e stabiliscono la competenza per il rilascio del permesso. Se l'istanza per il rilascio dei permessi non è l'autorità preposta al mercato del lavoro, quest'ultima partecipa alla procedura con una decisione di massima (art. 42) o con un preavviso (art. 43).<sup>72</sup>

#### **Art. 24** Limitazione

<sup>1</sup> I Cantoni possono far dipendere il rilascio di permessi per frontalieri dalla presenza di un'adeguata quota di lavoratori indigeni nell'azienda<sup>73</sup>. Di norma, le nuove aziende e le filiali di imprese esistenti devono adempiere queste condizioni.

<sup>2</sup> I Cantoni possono prendere ulteriori disposizioni limitative sull'assunzione di frontalieri.

### **Sezione 7: Proroga, rinnovo e successione di permessi**

#### **Art. 25** Proroga

<sup>1</sup> ...<sup>74</sup>

<sup>1bis</sup> I permessi annuali rilasciati per attività di durata limitata giusta l'articolo 14 capoverso 4 possono essere prorogati su decisione dell'autorità cantonale preposta al mercato del lavoro, senza essere computati sul contingente.<sup>75</sup>

<sup>2 e 3</sup> ...<sup>76</sup>

<sup>4</sup> In casi eccezionali, i permessi per dimoranti temporanei giusta l'articolo 20 possono essere prorogati, presso lo stesso datore di lavoro, fino a una durata massima complessiva di 24 mesi.<sup>77</sup>

<sup>5</sup> I permessi per praticanti giusta l'articolo 22 possono eccezionalmente essere prorogati di sei mesi al massimo, su decisione dell'UFM.

<sup>71</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mag. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU **2002** 1769).

<sup>72</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1989 (RU **1989** 2234).

<sup>73</sup> RU **1987** 518

<sup>74</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 23 mag. 2001 (RU **2002** 1769).

<sup>75</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 20 ott. 1993 (RU **1993** 2944).

<sup>76</sup> Abrogati dal n. I dell'O del 23 mag. 2001 (RU **2002** 1769).

<sup>77</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mag. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU **2002** 1769).

**Art. 26** Rinnovo

<sup>1</sup> I permessi per dimoranti temporanei possono essere rilasciati un'altra volta unicamente dopo un'interruzione di un anno.

<sup>2</sup> Sono ammesse deroghe soprattutto ove trattasi di attività che ricorrono ogni anno.

<sup>3</sup> Salvo in casi eccezionali giustificati, uno straniero può ottenere una sola volta un permesso per dimoranti temporanei (art. 20) o un permesso per praticanti (art. 22) per un soggiorno alla pari o a scopo di formazione o perfezionamento.<sup>78</sup>

<sup>4</sup> Lo straniero deve, tra due permessi di quattro mesi al massimo (art. 13 lett. d), trascorrere all'estero almeno due mesi.<sup>79</sup>

<sup>5</sup> Qualora un permesso per dimoranti temporanei accordato ad una ballerina di cabaret (art. 20 cpv. 3) si estenda su due anni civili, la durata complessiva del soggiorno non può superare gli otto mesi; tra due permessi di otto mesi al massimo, l'interessata deve trascorrere all'estero almeno due mesi.<sup>80</sup>

**Art. 27**<sup>81</sup> Permessi successivi di categorie diverse

<sup>1</sup> I seguenti permessi non possono essere rilasciati immediatamente uno dopo l'altro:

- a.<sup>82</sup> il permesso per quattro mesi al massimo (art. 13 lett. d);
- b. il permesso per dimoranti temporanei;
- c. il permesso per praticanti;
- d. ...<sup>83</sup>

<sup>2</sup> Lo straniero deve, tra l'uno e l'altro di questi permessi, trascorrere all'estero almeno due mesi.<sup>84</sup>

**Sezione 8: ...****Art. 28**<sup>85</sup>

<sup>78</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mag. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU **2002** 1769).

<sup>79</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 1989 (RU **1989** 2234).

<sup>80</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU **1995** 4869).

<sup>81</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 ott. 1987 (RU **1987** 1334).

<sup>82</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1989 (RU **1989** 2234).

<sup>83</sup> Abrogata dal n. I dell'O del 23 mag. 2001 (RU **2002** 1769).

<sup>84</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1989 (RU **1989** 2234).

<sup>85</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 23 mag. 2001 (RU **2002** 1769).

## Sezione 9: Cambiamento di posto, di professione e di Cantone

### Art. 29

<sup>1</sup> Lo straniero necessita di un permesso per cambiare posto, professione e Cantone. Il permesso è rilasciato unicamente su preavviso dell'autorità cantonale preposta al mercato del lavoro. Per i praticanti occorre il preavviso dell'UFM.<sup>86</sup>

<sup>2</sup> Di norma, il permesso non è rilasciato:

- a. ...<sup>87</sup>
- b.<sup>88</sup> a un dimorante annuale il cui permesso è stato rilasciato fin dall'inizio per una determinata attività temporanea;
- c.<sup>89</sup> a un dimorante temporaneo;
- d. ...<sup>90</sup>

<sup>3</sup> Sono ammesse deroghe al capoverso 2 unicamente se gravi motivi rendono insostenibile il rifiuto del permesso.<sup>91</sup>

<sup>4</sup> Il cambiamento di posto, di professione e di Cantone è concesso se il contratto di lavoro è stato disdetto regolarmente e, giusta le prescrizioni federali, nulla s'opponesse all'assunzione del nuovo impiego.<sup>92</sup>

<sup>4bis</sup> L'autorizzazione di cambiare posto, professione e Cantone può essere rifiutata al frontaliero che esercita un'attività lucrativa da cinque anni, soltanto se gravi perturbazioni del mercato lo esigono.<sup>93</sup>

<sup>4ter</sup> Il frontaliero è autorizzato a cambiare Cantone in relazione con un cambiamento di posto di lavoro presso il medesimo datore di lavoro.<sup>94</sup>

<sup>5</sup> I praticanti possono essere autorizzati a cambiare posto o Cantone se è necessario per motivi linguistici o di perfezionamento professionale.

<sup>6</sup> Per il cambiamento di professione presso il medesimo datore di lavoro, lo straniero, dopo il primo anno, non necessita di un permesso se il Cantone non lo prescrive.

<sup>86</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mag. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU **2002** 1769).

<sup>87</sup> Abrogata dal n. I dell'O del 21 ott. 1992 (RU **1992** 2040).

<sup>88</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 ott. 1987 (RU **1987** 1334).

<sup>89</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 ott. 1987 (RU **1987** 1334).

<sup>90</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 5 ott. 1987 (RU **1987** 1334). Abrogata dal n. I dell'O del 23 mag. 2001 (RU **2002** 1769).

<sup>91</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ott. 1992 (RU **1992** 2040).

<sup>92</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ott. 1992 (RU **1992** 2040).

<sup>93</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 21 apr. 1993 (RU **1993** 1460). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 ott. 1993 (RU **1993** 2944).

<sup>94</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 20 ott. 1993 (RU **1993** 2944).

## Sezione 10: Domande di sostituzione

### Art. 30

<sup>1</sup> Domande di sostituzione per lavoratori stranieri soggetti alle misure limitative sono accolte se lo straniero:

- a. non è entrato in Svizzera e ha rinunciato al suo impiego;
- b. ha lasciato la Svizzera entro 30 giorni dall'inizio dell'attività.

<sup>2</sup> Il datore di lavoro deve presentare la domanda di sostituzione all'autorità cantonale preposta al mercato del lavoro al più tardi due mesi dopo la scadenza dell'assicurazione o dell'autorizzazione d'entrata.

<sup>3</sup> La domanda di sostituzione di una ballerina di cabaret (art. 20 cpv. 3) con un'altra proveniente dall'estero può essere accolta soltanto se è provato che la persona prevista ha rinunciato all'impiego prima del suo ingresso in Svizzera e la domanda di sostituzione è stata presentata prima della data prevista per l'inizio dell'attività<sup>95</sup>.

## Capitolo 3: Stranieri non esercitanti un'attività lucrativa

### Art. 31 Allievi

Possono essere rilasciati permessi di dimora ad allievi che desiderano frequentare una scuola in Svizzera se:

- a. il richiedente viene in Svizzera solo;
- b. ha intenzione di frequentare una scuola pubblica o privata riconosciuta, ad orario completo, il cui programma di studi assicura una formazione generale o professionale;
- c. sono fissati il programma scolastico e il numero minimo di ore di scuola nonché la durata degli studi;
- d.<sup>96</sup> la direzione della scuola attesta per scritto che il richiedente è idoneo a frequentare i corsi e dispone di conoscenze linguistiche sufficienti per seguire l'insegnamento;
- e. il richiedente dispone dei mezzi finanziari necessari;
- f. è garantito che ci si occupi dell'allievo e
- g. alla fine della frequenza della scuola la sua uscita dalla Svizzera è ritenuta assicurata.

<sup>95</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU 1995 4869).

<sup>96</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 ott. 1997 (RU 1997 2410).

**Art. 32**          **Studenti**

Possono essere rilasciati permessi di dimora a studenti che desiderano studiare in Svizzera se:

- a. il richiedente viene in Svizzera solo;
- b. desidera frequentare un'università o un istituto di insegnamento superiore;
- c. il programma di studio è definito;
- d.<sup>97</sup> la direzione della scuola attesta per scritto che il richiedente è idoneo a frequentare i corsi e dispone di conoscenze linguistiche sufficienti per seguire l'insegnamento;
- e. il richiedente dispone dei mezzi finanziari necessari; e
- f. alla fine del soggiorno di studio la sua uscita dalla Svizzera è ritenuta assicurata.

**Art. 33**<sup>98</sup>          **Soggiorni per cura medica**

Possono essere rilasciati permessi di dimora a persone che devono seguire una cura medica se:

- a. la necessità della cura è attestata da un certificato medico;
- b. la cura si svolge sotto controllo medico;
- c. i mezzi finanziari necessari sono assicurati.

**Art. 34**          **Redditieri**

Possono essere rilasciati permessi di dimora a reddитieri se il richiedente:

- a.<sup>99</sup> ha compiuto 55 anni;
- b. ha stretti legami con la Svizzera;
- c. non svolge un'attività lucrativa né in Svizzera né all'estero;
- d. trasferisce il centro dei suoi interessi in Svizzera; e
- e. dispone dei mezzi finanziari necessari.

**Art. 35**<sup>100</sup>          **Affiliati**

Possono essere rilasciati permessi di dimora ad affiliati se sono adempite le disposizioni di diritto civile sull'affiliazione.

<sup>97</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 ott. 1997 (RU **1997** 2410).

<sup>98</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 ott. 1997 (RU **1997** 2410).

<sup>99</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 ott. 1997 (RU **1997** 2410).

<sup>100</sup> Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 29 nov. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 4167).



**Art. 36** Altri stranieri che non esercitano un'attività lucrativa

Per motivi importanti possono essere rilasciati permessi di dimora ad altri stranieri che non esercitano un'attività lucrativa.

**Art. 37** Disposizioni cantonali più severe in materia di ammissione

I Cantoni possono imporre condizioni più severe per l'ammissione di stranieri che non esercitano un'attività lucrativa.

**Capitolo 4: Ricongiungimento familiare****Art. 38** Principio

<sup>1</sup> L'autorità cantonale di polizia degli stranieri può autorizzare lo straniero a farsi raggiungere in Svizzera dal coniuge e dai figli sotto i 18 anni, non coniugati, di cui deve prendersi cura.

<sup>2</sup> I dimoranti temporanei, i praticanti, gli studenti e gli ospiti di un luogo di cura non possono di regola farsi raggiungere dalle famiglie.<sup>101</sup>

**Art. 39** Condizioni

<sup>1</sup> Lo straniero può essere autorizzato a farsi raggiungere dalla famiglia senza termine d'attesa se:<sup>102</sup>

- a. la sua dimora e, se del caso, la sua attività lucrativa appaiono stabili;
- b. abiterà con la famiglia e dispone di un alloggio conveniente;
- c. dispone di sufficienti mezzi finanziari per mantenere la famiglia; e
- d. è assicurata la cura dei figli che ancora abbisognano dei genitori.

<sup>2</sup> Un alloggio è conveniente se risponde ai requisiti che, nella stessa regione, sono validi anche per i cittadini svizzeri.

**Art. 40**<sup>103</sup>

<sup>101</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mag. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU **2002** 1769).

<sup>102</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 ott. 1993 (RU **1993** 2944).

<sup>103</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 20 ott. 1993 (RU **1993** 2944).

## Capitolo 5: Procedura e autorità

### Sezione 1: Procedura delle autorità preposte al mercato del lavoro

#### Art. 41 Decisione sulla nozione di attività lucrativa

<sup>1</sup> Se non è evidente che l'attività di uno straniero è lucrativa giusta l'articolo 6, decide l'autorità cantonale preposta al mercato del lavoro.

<sup>2</sup> Nel dubbio, l'autorità cantonale preposta al mercato del lavoro sottopone il caso, per decisione, all'UFM.

#### Art. 42 Decisione di massima per il rilascio dei permessi

<sup>1</sup> Prima che le autorità cantonali di polizia degli stranieri rilascino a uno straniero il permesso d'esercitare un'attività lucrativa, l'autorità preposta al mercato del lavoro esamina se sono adempiute le condizioni per l'esercizio di un'attività lucrativa (art. 6 a 11). Inoltre decide, secondo la richiesta, se la situazione dell'economia e del mercato del lavoro consente che:

- a. sia assunto uno straniero;
- b. una ditta con sede all'estero faccia eseguire, lavori o prestare servizi in Svizzera da parte del proprio personale straniero;
- c. uno straniero eserciti eccezionalmente<sup>104</sup> un'attività lucrativa indipendente.

<sup>2</sup> L'autorità preposta al mercato del lavoro dà una decisione di massima anche quando uno straniero ha interrotto la dimora e, per questo motivo, ha bisogno di un nuovo permesso.

<sup>3</sup> Le autorità preposte al mercato del lavoro possono vincolare le proprie decisioni a condizioni e a obblighi.

<sup>4</sup> La decisione di massima vincola le autorità cantonali di polizia degli stranieri. Dette autorità possono però, nonostante la decisione di massima positiva, rifiutare il permesso per considerazioni diverse da quelle dell'economia o del mercato del lavoro.

<sup>5</sup> L'autorità cantonale preposta al mercato del lavoro inoltra all'UFM, per approvazione, le decisioni preliminari relative ai permessi annuali giusta l'articolo 14 e ai permessi per dimoranti temporanei giusta l'articolo 20.<sup>105</sup>

#### Art. 43 Preavvisi sui permessi

<sup>1</sup> Le autorità cantonali di polizia degli stranieri chiedono il parere dell'autorità cantonale preposta al mercato del lavoro prima di rilasciare a uno straniero:

- a. la proroga di un permesso per esercitare un'attività lucrativa;
- b. l'autorizzazione di cambiare posto, professione o Cantone;

<sup>104</sup> RU 1987 518

<sup>105</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 23 mag. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1769).

- c. il permesso di esercitare un'attività regolare accessoria dipendente o indipendente;
- d. il consenso ad esercitare un'attività lucrativa nel caso che sia titolare di un permesso di dimora in un altro Cantone (art. 8 cpv. 2 LDDS);
- e. ...<sup>106</sup>
- f.<sup>107</sup> il consenso ad esercitare un'attività temporanea fuori del Cantone che gli ha rilasciato il permesso per frontalieri.

<sup>2</sup> Per dare il loro parere, le autorità cantonali preposte al mercato del lavoro esaminano di regola se sono adempiute le stesse condizioni come per la decisione di massima per il rilascio dei permessi. Per un'attività lucrativa fuori del Cantone che ha rilasciato il permesso, le autorità preposte al mercato del lavoro del secondo Cantone possono basarsi sulla decisione di massima del Cantone che ha rilasciato il permesso.<sup>108</sup>

<sup>3</sup> Le autorità cantonali preposte al mercato del lavoro possono, d'intesa con l'UFM, dare un'approvazione generale per talune categorie di persone e di domande in luogo e vece di una decisione su ogni caso particolare giusta il capoverso 1.

<sup>4</sup> Il preavviso vincola le autorità cantonali di polizia degli stranieri. Tuttavia queste autorità possono, nonostante un preavviso positivo, rifiutare il permesso per considerazioni diverse da quelle dell'economia o del mercato del lavoro.

#### **Art. 44** Prescrizioni cantonali di procedura

I Cantoni disciplinano la procedura delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro. Possono istituire commissioni peritali che esaminino le domande tenendo conto della situazione economica.

#### **Art. 45** Procedura relativa alle decisioni dell'UFM

<sup>1</sup> e <sup>2</sup> ...<sup>109</sup>

<sup>3</sup> I praticanti devono presentare la domanda alle autorità del mercato del lavoro del proprio Paese d'origine. Queste la sottopongono per decisione all'UFM. Per il rimanente, la procedura è retta dagli accordi bilaterali.

#### **Art. 46** Validità delle decisioni delle autorità preposte al mercato del lavoro

<sup>1</sup> Le autorità preposte al mercato del lavoro fissano la validità di ogni decisione; la validità è di sei mesi al massimo.

<sup>2</sup> Se il datore di lavoro non presenta, durante il periodo di validità, una domanda d'assicurazione per un determinato straniero, la decisione decade.

<sup>106</sup> Abrogata dal n. I dell'O del 23 mag. 2001 (RU **2002** 1769).

<sup>107</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 16 ott. 1991 (RU **1991** 2236).

<sup>108</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ott. 1991 (RU **1991** 2236).

<sup>109</sup> Abrogati dal n. I dell'O del 23 mag. 2001 (RU **2002** 1769).

<sup>3</sup> Le competenti autorità preposte al mercato del lavoro possono, su domanda, prorogare eccezionalmente prima della scadenza la validità di una decisione<sup>110</sup>.

## **Sezione 2: Controllo dei permessi da parte dell'UFM**

### **Art. 47<sup>111</sup>**

<sup>1</sup> L'UFM effettua, conformemente all'ordinanza del 12 aprile 2006<sup>112</sup> concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione (ordinanza SIMIC), un controllo automatizzato delle decisioni d'entrata e dei permessi di dimora.<sup>113</sup>

<sup>2</sup> Controlla segnatamente il rispetto dei contingenti massimi.<sup>114</sup>

<sup>3</sup> L'assicurazione di rilascio di un permesso di dimora e l'autorizzazione a rilasciare un visto devono essere allestite con l'ausilio del SIMIC.<sup>115</sup>

<sup>4</sup> L'assicurazione di rilascio di un permesso di dimora è valida soltanto se allestita su carta di sicurezza approvata dall'UFM.<sup>116</sup>

## **Sezione 3: Obbligo di informare le autorità**

### **Art. 48**

<sup>1</sup> Chi richiede un permesso per stranieri deve, su richiesta, consentire alle autorità federali e cantonali di esaminare i suoi registri e la sua corrispondenza.

<sup>2</sup> Le autorità possono, d'intesa con il richiedente e a sue spese, far svolgere le necessarie indagini da periti.

## **Sezione 4: Competenza delle autorità preposte al mercato del lavoro**

### **Art. 49**            Autorità preposte al mercato del lavoro

<sup>1</sup> Le autorità cantonali preposte al mercato del lavoro sono competenti per:

- a.<sup>117</sup> le decisioni relative ai permessi computati sui contingenti cantonali per dimoranti annuali (art. 14) e dimoranti temporanei (art. 20);

<sup>110</sup> RU 1987.518

<sup>111</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU 1995.4869).

<sup>112</sup> RS 142.513

<sup>113</sup> Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. 3 all'O del 12 apr. 2006 concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione, in vigore dal 29 mag. 2006 (RS 142.513).

<sup>114</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mag. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002.1769).

<sup>115</sup> Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. 3 all'O del 12 apr. 2006 concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione, in vigore dal 29 mag. 2006 (RS 142.513).

<sup>116</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 ott. 1997 (RU 1997.2410).

- a. bis ...<sup>118</sup>
- a. ter ...<sup>119</sup>
- b.<sup>120</sup> la fissazione per locale dei contingenti per le ballerine di cabaret, d'intesa con le autorità cantonali di polizia degli stranieri (art. 20 cpv. 4);
- c. la decisione sulla nozione di attività lucrativa (art. 41);
- d. la decisione di massima circa i permessi (art. 42);
- e. il preavviso circa i permessi (art. 43);
- f. la proroga della validità delle proprie decisioni (art. 46 cpv. 3);
- g. l'ingiunzione e la comminazione di una sanzione (art. 55).

<sup>2</sup> I Cantoni designano le autorità cantonali preposte al mercato del lavoro. Possono anche dichiarare competenti per il loro territorio gli uffici del lavoro cittadini.

#### **Art. 50** UFM

L'UFM è competente per:<sup>121</sup>

- a.<sup>122</sup> l'approvazione dei contingenti per locale di ballerine di cabaret (art. 20 cpv. 4);
- b.<sup>123</sup> le decisioni relative ai permessi computati sui contingenti massimi per praticanti (art. 22);
- c. ...<sup>124</sup>
- d. ...<sup>125</sup>
- e.<sup>126</sup> le decisioni sulla proroga di permessi per praticanti (art. 22 e 25 cpv. 5);
- f. ...<sup>127</sup>
- g.<sup>128</sup> le decisioni sulla nozione di attività lucrativa (art. 41 cpv. 2);
- h. e i. ...<sup>129</sup>

<sup>117</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 18 ott. 1989 (RU **1989** 2234). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mag. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU **2002** 1769).

<sup>118</sup> Lett. a originaria. Abrogata dal n. I dell'O del 23 mag. 2001 (RU **2002** 1769).

<sup>119</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 24 ott. 1990 (RU **1990** 1720). Abrogata dal n. I dell'O del 23 mag. 2001 (RU **2002** 1769).

<sup>120</sup> Abrogata dal n. I dell'O del 21 ott. 1992 (RU **1992** 2040). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU **1995** 4869).

<sup>121</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 feb. 1998 (RU **1998** 860).

<sup>122</sup> Abrogata dal n. I dell'O del 21 apr. 1993 (RU **1993** 1460). Nuovo testo giusta n. I dell'O del 25 feb. 1998 (RU **1998** 860).

<sup>123</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mag. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU **2002** 1769).

<sup>124</sup> Abrogata dal n. I dell'O del 23 mag. 2001 (RU **2002** 1769).

<sup>125</sup> Abrogata dal n. I dell'O del 16 ott. 1991 (RU **1991** 2236).

<sup>126</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mag. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU **2002** 1769).

<sup>127</sup> Abrogata dal n. I dell'O del 23 mag. 2001 (RU **2002** 1769).

<sup>128</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 feb. 1998 (RU **1998** 860).

<sup>129</sup> Abrogate dal n. I dell'O del 23 mag. 2001 (RU **2002** 1769).

## Sezione 5: Competenza degli uffici degli stranieri

### Art. 51 Autorità cantonali di polizia degli stranieri

Le autorità cantonali di polizia degli stranieri sono competenti per il rilascio e la proroga dei permessi. Possono rilasciare permessi a stranieri che esercitano un'attività lucrativa unicamente dopo aver avuto la decisione di massimi o il preavviso dell'autorità preposta al mercato del lavoro. È salva l'approvazione dell'UFM.<sup>130</sup>

### Art. 52 UFM

L'UFM è competente per:

- a.<sup>131</sup> le deroghe alle misure limitative giusta l'articolo 13 lettere b, f, ed l;
- b. l'approvazione per permessi annuali rilasciati la prima volta e le proroghe per:
  1. redditieri (art. 34),
  2. affiliati o adottati (art. 35),
  3. ospiti di un luogo di cura (art. 33) e altri stranieri che non esercitano un'attività lucrativa (art. 36),  
se la dimora sarà di almeno un anno;
- c. il controllo dei permessi (art. 47).

## Capitolo 6: Protezione giuridica

### Art. 53

<sup>1</sup> Le decisioni prese in virtù della presente ordinanza sono impugnabili mediante ricorso.

<sup>2</sup> L'autorità di ricorso per le decisioni di prima istanza dell'UFM è il Dipartimento federale di giustizia e polizia.<sup>132</sup>

<sup>3</sup> La procedura delle autorità cantonali è retta dal diritto cantonale. La procedura delle autorità federali è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968<sup>133</sup> sulla procedura amministrativa e dalla legge federale del 16 dicembre 1943<sup>134</sup> sull'organizzazione giudiziaria.

<sup>4</sup> Anche il datore di lavoro ha diritto di ricorrere.

<sup>130</sup> Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 25 feb. 1998 (RU **1998** 860).

<sup>131</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mag. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU **2002** 1769).

<sup>132</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 feb. 1998 (RU **1998** 860).

<sup>133</sup> RS **172.021**

<sup>134</sup> RS **173.110**

## Capitolo 7: Disposizioni penali; sanzioni

### Art. 54 Disposizioni penali

Le infrazioni alle disposizioni della presente ordinanza sono punibili giusta l'articolo 23 LDDS.

### Art. 55 Sanzioni

<sup>1</sup> Se un datore di lavoro ha violato reiteratamente o gravemente le prescrizioni sul diritto degli stranieri, le autorità cantonali preposte al mercato del lavoro respingono totalmente o parzialmente, indipendentemente dalla procedura penale, le sue domande.

<sup>2</sup> Le autorità cantonali preposte al mercato del lavoro possono anche minacciare sanzioni.

<sup>3</sup> Le spese di assistenza e di rimpatrio per stranieri occupati senza permesso sono a carico del datore di lavoro. Ove questi non si conformi all'obbligo, l'autorità competente, se anticipa le spese, ha diritto di regresso verso il datore di lavoro.

## Capitolo 8: Disposizioni finali

### Art. 56<sup>135</sup> Vigilanza

L'UFM vigila sull'esecuzione della presente ordinanza.

### Art. 57 Abrogazione e modificazioni

<sup>1</sup> Sono abrogati:

1. L'ordinanza del 26 ottobre 1983<sup>136</sup> che limita l'effettivo degli stranieri esercitanti un'attività lucrativa;
2. L'ordinanza del Dipartimento federale dell'economia del 26 ottobre 1983<sup>137</sup> che limita l'effettivo degli stranieri esercitanti un'attività lucrativa;
3. L'ordinanza del Dipartimento federale di giustizia e polizia del 26 ottobre 1983<sup>138</sup> che limita l'effettivo degli stranieri;
4. L'ordinanza del Dipartimento federale di giustizia e polizia del 21 marzo 1949<sup>139</sup> concernente il cambiamento di posto dei lavoratori stranieri;

<sup>135</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 feb. 1998 (RU **1998** 860).

<sup>136</sup> [RU **1983** 1446, **1985** 1590, **1986** 4 n. I 7]

<sup>137</sup> [RU **1983** 1463]

<sup>138</sup> [RU **1983** 1438, **1984** 1192]

<sup>139</sup> [RU **1972** 204, **1986** 4 n. I 4]

5.<sup>140</sup> Il decreto del Consiglio federale del 17 maggio 1949<sup>141</sup> concernente la revocabilità dei permessi di dimora concessi ai lavoratori stranieri.

2 L'ordinanza d'esecuzione del 1° marzo 1949<sup>142</sup> della LDDS è modificata come segue:

*Soppressione di un termine*

*Il termine «tolleranza» rispettivamente «permesso di tolleranza» è soppresso con conseguente adattamento grammaticale del testo (art. 1 cpv. 1, 2 cpv. 2, 3 cpv. 9, 8 cpv. 2, 9 cpv. 1 e 2, 13 cpv. 1, 14 cpv. 1, 2 e 5).*

*Art. 12*

*Abrogato*

*Art. 13 cpv. 4*

...

*Art. 18 cpv. 7 e art. 24 cpv. 1 e 2*

*Abrogati*<sup>143</sup>

3...<sup>144</sup>

**Art. 58**<sup>145</sup> Disposizioni transitorie

<sup>1</sup> A impiegati alla pari provenienti dagli Stati Uniti, dal Canada, dall'Australia e dalla Nuova Zelanda possono essere rilasciati permessi giusta l'articolo 20 capoverso 1 in combinazione con l'articolo 8 capoverso 3 fino all'entrata in vigore delle pertinenti regolamentazioni bilaterali.

<sup>2</sup> Dopo la firma del protocollo aggiuntivo del 25 ottobre 2004<sup>146</sup> all'Accordo sulla libera circolazione delle persone e fino all'entrata in vigore dello stesso, ma al massimo fino al 31 ottobre 2006, per il rilascio di permessi di breve durata giusta l'articolo 20 a cittadini di Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Slovenia e Ungheria può essere derogato ai presupposti di cui all'articolo 8 capoverso 3, purché in singoli settori sussista un dimostrato fabbisogno di manodopera. In questi casi non è applicabile l'esclusione dal contingente giusta l'articolo 13 lettera d.<sup>147</sup>

<sup>140</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 18 ott. 1989 (RU **1989** 2234).

<sup>141</sup> [RU **1949** 458]

<sup>142</sup> RS **142.201**. Le modificazioni qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

<sup>143</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1989 (RU **1989** 2234).

<sup>144</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 21 apr. 1993 (RU **1993** 1460).

<sup>145</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mag. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU **2002** 1769).

<sup>146</sup> FF **2004** 5253

<sup>147</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 20 ott. 2004 (RU **2004** 4389). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 ott. 2005 (RU **2005** 4841).



<sup>3</sup> Per i cittadini degli Stati menzionati al capoverso 2 vigono speciali contingenti massimi a disposizione della Confederazione:

- a. permessi annuali iniziali (art. 15): 700;
- b. permessi di breve durata (art. 21): 2500.<sup>148</sup>

**Art. 59**          Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 1986.

<sup>148</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 20 ott. 2004 (RU **2004** 4389).

*Allegato I*<sup>149</sup>  
(art. 14 e 15)

<sup>1</sup> I contingenti dei permessi annuali iniziali per l'esercizio di un'attività lucrativa sono stabiliti complessivamente a 4000:

a. Contingente a disposizione dei Cantoni: 2000

Zurigo	352	Sciaffusa	25
Berna	236	Appenzello Esterno	22
Lucerna	101	Appenzello Interno	6
Uri	12	San Gallo	106
Svitto	36	Grigioni	69
Obvaldo	12	Argovia	123
Nidvaldo	10	Turgovia	59
Glarona	18	Ticino	76
Zugo	30	Vaud	165
Friborgo	63	Vallese	75
Soletta	60	Neuchâtel	60
Basilea Città	77	Ginevra	124
Basilea Campagna	64	Giura	19

b. Contingente a disposizione della Confederazione: 2000

<sup>2</sup> I contingenti sono validi dal 1° novembre 2005 al 31 ottobre 2006.

<sup>3</sup> I contingenti liberati in virtù della modifica del 20 ottobre 2004<sup>150</sup> dell'ordinanza del Consiglio federale, ma non ancora esauriti, possono continuare a essere utilizzati. Essi sono computati sul contingente della Confederazione (cpv. 1 lett. b).

<sup>4</sup> Per i cittadini di Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Slovenia e Ungheria vigono i contingenti speciali di cui all'articolo 58 capoverso 3.

<sup>149</sup> Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 26 ott. 2005 (RU 2005 4841).

<sup>150</sup> RU 2004 4389

*Allegato 2*<sup>151</sup>  
(art. 20 e 21)

<sup>1</sup> I contingenti dei permessi per dimoranti temporanei sono stabiliti complessivamente a 5000:

a. Contingente a disposizione dei Cantoni: 2500

Zurigo	235	Sciaffusa	12
Berna	294	Appenzello Esterno	17
Lucerna	120	Appenzello Interno	10
Uri	27	San Gallo	108
Svitto	51	Grigioni	402
Obvaldo	37	Argovia	85
Nidvaldo	20	Turgovia	55
Glarona	18	Ticino	140
Zugo	24	Vaud	218
Friburgo	69	Vallese	277
Soletta	35	Neuchâtel	33
Basilea Città	37	Ginevra	120
Basilea Campagna	38	Giura	18

b. Contingente a disposizione della Confederazione: 2500

<sup>2</sup> I contingenti sono validi dal 1° novembre 2005 al 31 ottobre 2006.

<sup>3</sup> I contingenti liberati in virtù della modifica del 20 ottobre 2004<sup>152</sup> dell'ordinanza del Consiglio federale, ma non ancora esauriti, possono continuare a essere utilizzati. Essi sono computati sul contingente della Confederazione (cpv. 1 lett. b).

<sup>4</sup> Per i cittadini di Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Slovenia e Ungheria vigono i contingenti speciali di cui all'articolo 58 capoverso 3.

<sup>151</sup> Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 26 ott. 2005 (RU 2005 4841).

<sup>152</sup> RU 2004 4389

*Allegato 3*<sup>153</sup>  
(art. 20 e 21)

<sup>153</sup> Abrogato dal n. II cpv. 2 dell'O del 23 mag. 2001 (RU **2002** 1769).